



Associazione Onlus **Angeli Senza Voce**

Cod. Fisc. 92191960928

Via Giuseppe Di Vittorio n. 36 – 09041 Dolianova (CA)

Tel. 3772607117

angelisenzavoce@gmail.com

www.angelisenzavoce.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ENTE "ANGELI SENZA VOCE"

VERBALE DELL'ADUNANZA DEI SOCI DEL 28 DICEMBRE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NEL RUNTS

In data 28 Dicembre 2022, alle ore 16:00, si è riunito l'Assemblea dei soci del medesimo Ente presso la sede della stessa, al fine di approvare le modifiche dello Statuto, in seguito a comunicazione tramite Pec della Regione Sardegna, Prot. Uscita 20117 del 18/11/2022, dei motivi ostativi di iscrizione nel RUNTS.

L'Ente ha dato mandato all'Avvocato Francesco Antonio Corrias di procedere all'effettuazione di tutte le modifiche richieste dalla Regione Sardegna, secondo normativa (art. 54 CTS e art.31 DM106/2020), per ottenere i requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS dello stesso.

Risultano presenti i soci Maria Giulia Ortu, presidente dell'associazione, Simona Nicolaci, Antonella Di Toro, Angela Leggieri, Giorgia Mura, Italo Orrù, Alessandra Cogoni.

La Presidente dell'Associazione, constatata, e fatta constatare, la validità della riunione, passa alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

La Presidente dà lettura delle modifiche statutarie effettuate, facendo presente che le stesse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Ente al suddetto "Codice del Terzo Settore".

L'assemblea del l'Assemblea dei soci, udita la lettura dello Statuto, con tutte le integrazioni e correzioni effettuate, secondo quanto richiesto, ad unanimità di voti,

APPROVA

Nel suo testo integrale lo Statuto sociale, redatto nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, e della normativa in materia, con tutte le modifiche richieste dalla Regione Sardegna, composto da n. 29 articoli, allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto, l'assemblea termina alle ore 17:00.

Il Presidente

Roberto Genucci

Il Segretario

Antonella De Con

Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di Cagliari 2

Add. 23-01-2023

Esatti € _____

Euro ESENTI

Registato al
N. 114

Sevizi 3

IL DIRETTORE
Cle



L'ASSOCIAZIONE ANGELI SENZA VOCE si è costituita legalmente in data 19 luglio 2012 (art. 8 della legge 11 Agosto 1991 n. 266, esente dal pagamento dell'imposta di bollo).

Regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari.

Iscritta al n. 2296 del Registro Generale del Volontariato, di cui alla legge 13 settembre 1993, n. 39, al Settore Ambiente, Sezione Tutela degli Animali da Affezione, con decorrenza dal 20 luglio 2012.

Esente da imposta di bollo per le modifiche di adeguamento al "Codice del terzo settore" (*ex art. 82, co. 3 D.Lgs. n. 117/2017*).

Esente da imposta di bollo e registro (circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 1 Agosto 2010).

TITOLO I

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

“ANGELI SENZA VOCE”

Con sede legale in Dolianova (CA), indirizzo alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 36, Cod. fiscale 92191960928, iscrizione albo regionale n. 2296, email: *angelisenzavoce@gmail.com*

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'Associazione denominata:

“ANGELI SENZA VOCE”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Giuseppe Di Vittorio n. 36, 09041 Dolianova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo “ODV” verrà integrato nella denominazione dell'associazione solo successivamente, e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”).

L'Associazione, una volta iscritta nel RUNTS, indicherà gli estremi della registrazione medesima negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di esercizio dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto deve essere interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti.

TITOLO II

Articolo 2

(Natura no profit)

L'Associazione “Angeli Senza Voce” non ha scopo di lucro e svolge attività finalizzata alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela, sulla base dei principi delle leggi proprie del volontariato, quali la legge regionale n. 39 del 13/09/1993, la legge n. 266 del 11/08/1991, nonché sulla base del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore.



Articolo 3

(Democraticità dell'associazione)

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche, cittadini/e italiani/e o stranieri/e, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, condizione economica, purché ne condividano i principi e le finalità.

Articolo 4

(Finalità e Attività)

L'Associazione **"ANGELI SENZA VOCE"** nasce dalla profonda convinzione che l'uomo non sia Creatura al di sopra delle altre, ma Creatura tra le Creature.

L'essere tutti appartenenti allo stesso pianeta e condividere in esso la Vita sta a significare che ogni suo abitante, uomo o altra specie vivente, debba usufruire dello stesso diritto all'esistenza, al rispetto e all'amore, tutto in virtù di un Credo antispecista che impedisca alla Creatura, la quale si reputa erroneamente superiore alle altre, di commettere alcun crimine, violenza, discriminazione, sfruttamento e maltrattamento nei confronti delle altre.

Tale associazione nasce libera e si propone come principale finalità quella di attivarsi a largo raggio per la protezione e il rispetto assoluto di tutti gli animali e, nello specifico, di quelli domestici, senza alcun fine di lucro.

L'attività che l'Associazione **"Angeli Senza Voce"** si propone di svolgere, come detto senza scopo di lucro, e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, è un'attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'attività dell'associazione avrà quale oggetto "interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281", secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), e verrà svolta prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di cui sopra, a sua volta, si articolerà nelle seguenti azioni specifiche:

- 1) Agire a livello normativo nell'ambito della Comunità Europea per introdurre una legislazione uniforme a protezione degli animali domestici.
- 2) Creare una rete operativa di intervento sul territorio, attraverso la costituzione di sotto-sedi di volontari sia sul territorio nazionale che comunitario, con referenti appositamente selezionati.

- 3) Stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati per la tutela e protezione degli animali (ASL, veterinari individuati nelle varie aree di intervento, canili, gattili, rifugi o altro, individuati sulla base delle esigenze emergenti).
- 4) Realizzare progetti finalizzati alla protezione degli animali da presentare presso Istituzioni, altre Associazioni, Enti Pubblici e privati.
- 5) Svolgere concrete attività di solidarietà, collaborando in rete con altre associazioni animaliste a iniziative specifiche anche a livello legale, per la tutela di tutti gli animali (per esempio, contro la vivisezione e qualsiasi forma di sperimentazione farmaceutica su di essi, campagne di sensibilizzazione per la chiusura delle *perreras* spagnole, contro la strage di cani in Ucraina, etc.).
- 6) Sostenere concretamente e con aiuti economici persone singole o altre associazioni in difficoltà finalizzate alla cura e al mantenimento di animali domestici.
- 7) Fronteggiare il fenomeno del "randagismo" svolgendo attività di informazione, sensibilizzazione e campagne di sterilizzazione, attraverso la collaborazione e convenzioni con veterinari pubblici e/o privati sia su tutto il territorio nazionale che su quello comunitario, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge n. 39/1993.
- 8) Prendere in affidamento cani e altri animali domestici in difficoltà, per un'eventuale successiva cessione a persone o associazioni, ritenuti idonei e di responsabilità.
- 9) Collaborare alla gestione di rifugi, canili e gattili di proprietà o convenzionati con gli Enti Pubblici presenti su tutto il territorio nazionale e comunitario.
- 10) Produrre materiale informativo, cartaceo o multimediale, promuovendone la diffusione attraverso i vari *mass-media* e, nello specifico, la rete *internet* (su cui verrà aperto un apposito sito).
- 11) Promuovere attività educative di rispetto degli animali, incontri nelle scuole o in altre sedi appositamente individuate, partecipazione a convegni, attività sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità dell'associazione medesima.
- 12) Organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, quali conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, etc., per la tutela di ogni animale.
- 13) Costruire e gestire rifugi per cani e gatti abbandonati, che rispettino le necessità e la dignità degli animali e che garantiscano accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione durante tutto il periodo di permanenza.
- 14) Realizzare campagne di affidamento ed adozioni a distanza e non, responsabili e consapevoli, attraverso pratiche di pre- e post-affido da effettuarsi tramite volontari locali, appositamente individuati e selezionati.

15) Istituire e reperire su tutto il territorio nazionale e comunitario strutture ricettive private, per l'accoglienza, il ricovero, la cura, il sostentamento e la sistemazione degli animali assistiti, anche per limitati periodi.

16) Organizzare raccolte di cibo e altro materiale per animali, attraverso il posizionamento di appositi contenitori presso qualsiasi attività commerciale.

17) Promuovere ed organizzare svariate iniziative di raccolta-fondi senza scopi di lucro, secondo le finalità della associazione medesima.

18) Stipulare convenzioni con ditte o persone autorizzate al trasporto di animali domestici su tutto il territorio nazionale e comunitario, qualora emerga la necessità di provvedere al loro spostamento, in condizioni di sicurezza e benessere.

19) Organizzare raccolte di cibo e altro materiale tramite *stand* presidiati da volontari dell'associazione o attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti nelle attività commerciali.

L'Associazione potrà anche esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'organo dell'associazione preposto alla loro individuazione sarà il Consiglio Direttivo, ossia l'organo di amministrazione, ed esse dovranno essere coerenti con le finalità dell'associazione stessa.

L'Associazione può infine esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e l'ambito pubblico.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO

Articolo 5

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione, redige un rendiconto economico-finanziario ("bilancio"), che deve fornire un quadro fedele dell'associazione.

Il "bilancio" deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico-finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 ("C.T.S.") e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, nel caso particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione lo richiedano, non oltre il sesto mese da tale data.

Il "bilancio" deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Articolo 6

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 11/08/1991, n. 266;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da rendite patrimoniali;
- dal fondo di riserva;
- dal contributo di privati, dal contributo dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da attività di raccolta-fondi;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, secondo quanto sopra indicato, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai suddetti fini, è assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati, hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio dell'associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 8

(Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
- dai contributi dei soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
- da attività di raccolta-fondi nonché dalle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, le associazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



TITOLO IV

SOCI

Articolo 9

(Requisiti)

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche, cittadini/e italiani/e o stranieri/e, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, condizione economica, purché ne condividano i principi e le finalità. ✓

Non è ammessa discriminazione di alcuna natura.

Articolo 10

(Gratuità delle prestazioni fornite)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito dall'associazione, di cui il volontario è socio, o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro malattie ed infortuni connessi allo svolgimento di tale attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 11

(Adesione)

Per aderire all'Associazione "Angeli Senza Voce", i soci devono versare le quote sociali prescritte. La quota sociale corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante, a sostegno economico dell'associazione; non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 12

(Tesseramento)

Per essere ammessi come soci all'Associazione "Angeli Senza Voce" è necessario presentare alla medesima una richiesta di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) dichiarare di fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato, al quale verrà rilasciata la tessera associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

L'accettazione della domanda di adesione, all'accettazione dei vincoli di cui sopra, comporta per il socio il diritto all'iscrizione nel libro degli associati o aderenti, tenuto dall'associazione medesima.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui respinga la domanda di ammissione, deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati, i quali, entro sessanta giorni da tale comunicazione, possono presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il medesimo Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Chi ha proposto la domanda può anche, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La tessera consente di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione medesima.

I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Nel caso in cui il numero dei soci diventi inferiore a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 13

(Diritti)

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dalla stessa associazione, a esserne informati e controllarne l'andamento;
- a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in seno all'associazione;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- ad approvare il rendiconto economico-finanziario, ossia il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'associazione;
- ad eleggere gli organismi di direzione, garanzia e controllo dell'associazione.

Anche gli associati minorenni hanno diritto di voto, purché rappresentati da coloro che esercitano su di essi la potestà genitoriale.

Articolo 14

(Doveri)

I soci sono tenuti:

- 1) a sostenere la finalità dell'Associazione, svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 3) a versare alle scadenze stabilite le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- 4) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'associazione.

Articolo 15

(Cessazione)

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;

- b) per recesso;
- c) per revoca della tessera sociale, a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- d) per sospensione o espulsione;
- e) per radiazione, a seguito di sanzione comminata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'associazione, accertate dal medesimo.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che provvederà all'annotazione nel libro degli associati.

Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché effettuato con almeno tre mesi di anticipo.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dello Statuto, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il medesimo Consiglio Direttivo.

I soci sono espulsi o, nei casi più gravi, radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, a voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci espulsi e radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

I soci espulsi per morosità potranno dietro domanda essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.



TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

Organo di controllo (eventuale);

Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 17

(L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio, anche di minore età, ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate con avviso scritto inviato agli associati a mezzo raccomandata A/R o con qualunque altro mezzo, anche telematico, che consenta di mantenere la prova dell'invio, con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- ❖ tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ❖ allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
- ❖ allorché ne faccia richiesta l'organo di revisione legale dei conti.

L'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili, ai sensi dell'art. 25 del C.T.S.:

- ❖ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ❖ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ❖ approva il bilancio di esercizio;
- ❖ approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- ❖ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ❖ delibera sull'esclusione degli associati;
- ❖ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ❖ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ❖ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ❖ delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 18

(Convocazione e delibere assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è assolutamente indispensabile il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, come previsto dall'art. 21 cod. civ.

Articolo 19

(Votazione in assemblea)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ma ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e dal Segretario Amministrativo; le discussioni e le deliberazioni adottate, riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, dovranno essere riportate su apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 20

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri fino ad un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci, e dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La nomina dei suoi componenti spetta all'assemblea degli associati. I soci che vengono nominati devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 21

(Organi e poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le attività dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate in seno all'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Articolo 22

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogniqualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del

Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Viene convocato attraverso idonea comunicazione inviata ai suoi membri, che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza, anche soli 3 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Articolo 23

(Attività del Consiglio Direttivo)

I compiti del Consiglio Direttivo riguardano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, e sono i seguenti:

- ❖ provvedere alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cosiddetto "RUNTS");
- ❖ redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- ❖ curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ❖ redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- ❖ compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ❖ approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- ❖ risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;
- ❖ formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ❖ deliberare circa la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci;
- ❖ individuare eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, che l'associazione potrà esercitare;
- ❖ nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- ❖ favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.



Articolo 24

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'associazione; sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.

Le mansioni inerenti alla straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 25

(Libri sociali)

L'Associazione, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del C.T.S., deve tenere il libro degli associati o aderenti, nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; entrambi saranno tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere altresì il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che sarà tenuto a cura di quest'ultimo.

Nel caso in cui venga nominato l'organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti, l'Associazione si doterà anche dei libri delle loro adunanze e deliberazioni, i quali saranno tenuti a cura dei rispettivi organi di riferimento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo - che li ha in custodia - in cui devono essere indicate le motivazioni della richiesta, con divieto per gli associati di alterarli e di divulgare le informazioni in essi contenute. L'esame dei libri sociali dovrà inoltre avvenire alla presenza del presidente dell'associazione o di un suo delegato.



Articolo 26

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, già richiamate dall'art. 18 del presente statuto.

L'Assemblea decide la destinazione dei beni patrimoniali dell'associazione per finalità sociali, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto, che regola la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione, in caso di sua estinzione o scioglimento.

Articolo 27

(Organo di controllo)

(eventuale)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ❖ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ❖ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ❖ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ❖ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee-guida di cui all'articolo 14 del C.T.S.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Articolo 28

(Organo di revisione legale dei conti)

(eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' formato da un revisore contabile o da una società di revisione legale iscritti al relativo registro.

Articolo 29

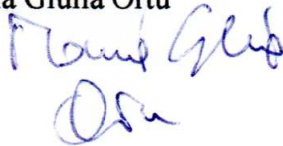
(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.P.R. n. 361/2000 e alle normative vigenti nel Terzo Settore, ossia il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto, redatto nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, e della normativa in materia, composto da n. 29 articoli, viene approvato all'unanimità dei voti, dall'assemblea del Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, in data 28/12/2022.

Il Presidente

Maria Giulia Ortu



Il Segretario

Antonella Di Toro

